

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2024, n. 53

**Disposizioni attuative e modalità di accreditamento del personale ausiliario
adibito alla funzione di esaminatore presso il Servizio motorizzazione civile regionale.**

- Art. 1 Permesso temporaneo di guida
- Art. 2 Rilascio del permesso temporaneo di guida
- Art. 3 Categoria e validità del permesso temporaneo di guida. Declassamento della
patente
- Art. 4 Sospensione della patente civile
- Art. 5 Revoca della patente civile
- Art. 6 Responsabilità del titolare di permesso temporaneo di guida
- Art. 7 Infrazioni
- Art. 8 Informazione alla pubblica autorità

Allegati

Art. 1
(Permesso temporaneo di guida)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia rilascia ai volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato iscritti nell'elenco di cui all'art. 30 L.R. 64/1986 e facenti parte del sistema integrato di protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, un permesso temporaneo che abilita alla guida dei veicoli con targa di Protezione civile (di seguito PC).

2. Il permesso temporaneo di guida di cui al comma 1 ha natura provvisoria ed è rilasciato nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli per l'esercizio delle funzioni e dei compiti propri del sistema integrato di Protezione civile.

3. Il permesso temporaneo di guida abilita alla conduzione dei veicoli con targa di PC.

4. Il numero dei permessi temporanei rilasciabili ai volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato è stabilito dal Direttore Centrale della Protezione civile regionale, tenuto conto dei veicoli con targa di PC in dotazione e comunque nei limiti dell'effettivo fabbisogno del sistema integrato di PC. Presso ciascun Comune e sede dell'associazione di volontariato è tenuto un elenco dei volontari titolari del permesso di cui al comma 1.

5. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 4, sono riportate le seguenti informazioni:

- il numero della patente di guida civile e la data di rilascio;
- il tipo di abilitazione cui la patente di guida civile si riferisce;
- le prescrizioni tecniche, le limitazioni e le restrizioni alla guida;
- la data in cui è stato rilasciato il permesso temporaneo di guida;
- le conferme di validità della patente a seguito di rinnovo;
- i sinistri verificatisi alla guida dei veicoli con targa di PC nel periodo di possesso del permesso.

6. Il permesso temporaneo di guida non costituisce patente di servizio e non abilita da solo alla guida di veicoli civili o con targa di PC, ma è efficace unicamente se associato ad una patente di guida civile in corso di validità.

7. Ai titolari di patenti speciali ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito Codice della Strada) non può essere rilasciato il permesso provvisorio di guida di cui al presente articolo.

Art. 2
(Rilascio del permesso temporaneo di guida)

1. La Protezione civile, nella persona del Direttore Centrale pro tempore, rilascia, nei limiti di cui all'art. 1, comma 4, il permesso temporaneo di guida, su richiesta del Sindaco del

Comune sede del gruppo di appartenenza ovvero del Presidente dell'associazione di volontariato, utilizzando il modello allegato "RICHIESTA DI RILASCIO PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA PER I VEICOLI CON TARGA DI PROTEZIONE CIVILE".

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal volontario come da modello allegato;
 - b) copia della patente di guida civile in corso di validità;
 - c) due fotografie in formato tessera del richiedente.

3. Ai fini del rilascio del permesso temporaneo di guida, il volontario deve aver frequentato l'apposito corso di formazione per la conduzione dei veicoli con targa di PC, il cui programma è approvato dal Direttore Centrale della Protezione civile regionale stessa.

4. Il corso di formazione ha la durata di n. 03 ore e prevede un test finale di verifica delle conoscenze.

5. Il Direttore Centrale della Protezione civile, in presenza dei presupposti di cui ai commi che precedono, provvede al rilascio del permesso temporaneo di guida conforme al modello allegato "PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA PER I VEICOLI CON TARGA DI PROTEZIONE CIVILE".

Art. 3

(Categoria e validità del permesso temporaneo di guida. Declassamento della patente)

1. La validità del permesso temporaneo di guida non può superare gli anni 5 (cinque).
2. Nel caso in cui, al momento della richiesta di permesso temporaneo, la patente di guida civile abbia scadenza inferiore ai cinque anni, il permesso temporaneo segue la scadenza della patente civile.
3. Alla scadenza del permesso provvisorio di guida dovrà essere presentata una nuova richiesta con le medesime modalità di cui all'art. 2.
4. Il titolare di permesso temporaneo di guida è abilitato a condurre i veicoli con targa di PC per i quali è necessaria una categoria di patente corrispondente a quella della patente civile posseduta.
5. Nel caso di cessazione dalla qualifica di volontario, il Sindaco del Comune sede del gruppo di appartenenza ovvero il Presidente dell'associazione di volontariato provvede al ritiro del permesso temporaneo di guida, curandone la custodia, e informa di un tanto la Protezione civile regionale, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della cessazione o da quando ne abbia avuto effettiva notizia.

6. In caso di declassamento della categoria di patente civile, il titolare di permesso temporaneo è tenuto a comunicare detta variazione, consegnando contestualmente il permesso in originale, al Sindaco del Comune sede del gruppo di appartenenza ovvero al Presidente dell'associazione di volontariato, che ne cura la custodia, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della modifica o da quando ne ha avuto effettiva notizia. Il Sindaco ovvero il Presidente dell'associazione di volontariato provvede tempestivamente a informare la Protezione civile regionale del declassamento per l'aggiornamento del permesso stesso, allegando copia della patente declassata. La Protezione civile regionale provvederà al rilascio di un nuovo permesso di guida provvisorio. La mancata comunicazione da parte del titolare può costituire giustificato motivo di revoca, anche definitiva, del permesso temporaneo da parte della Protezione civile regionale.

Art. 4

(Sospensione della patente civile)

1. In caso di sospensione della patente civile disposta ai sensi del Codice della Strada, il titolare di permesso temporaneo è tenuto a comunicare detta sospensione, consegnando contestualmente il permesso in originale, al Sindaco del Comune sede del gruppo di appartenenza ovvero al Presidente dell'associazione di volontariato, che ne cura la custodia, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della sospensione o da quando abbia avuto effettiva notizia. Il Sindaco ovvero il Presidente dell'associazione di volontariato provvede tempestivamente a informare la Protezione civile regionale della sospensione.

2. Allorché sia cessato il periodo di sospensione della patente di guida civile di cui al comma 1, il permesso di guida viene restituito al titolare qualora venga a lui restituita la patente di guida civile sulla quale la sua validità si poggiava;

3. La mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta il ritiro immediato del permesso temporaneo di guida una volta acquisita notizia dell'avvenuta sospensione della patente civile.

4. La sospensione della patente di guida civile può costituire giustificato motivo di rifiuto da parte del Sindaco ovvero del Presidente dell'associazione di volontariato alla restituzione del permesso provvisorio di guida ovvero all'inoltro di una nuova richiesta ai sensi dell'art. 2. Il Direttore Centrale della Protezione civile può, in ogni caso, con proprio provvedimento motivato, ritenere che non sussistano i presupposti per la restituzione del permesso provvisorio ovvero per il rilascio di uno nuovo.

5. Nel caso in cui il volontario, titolare di permesso provvisorio, si ponga alla guida dei veicoli con targa di PC con patente civile sospesa, soggiace alle sanzioni previste dal Codice della Strada. Detta condotta può costituire giustificato motivo di revoca, anche definitiva, del permesso temporaneo di guida da parte della Protezione civile regionale.

Art. 5
(Revoca della patente civile)

1. In caso di revoca della patente civile disposta ai sensi del Codice della Strada, il titolare di permesso temporaneo è tenuto a comunicare detto evento, consegnando contestualmente il permesso in originale al Sindaco del Comune sede del gruppo di appartenenza ovvero al Presidente dell'associazione di volontariato, che ne cura la custodia, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della revoca o da quando ne abbia avuto effettiva notizia. Il Sindaco ovvero il Presidente dell'associazione di volontariato provvede tempestivamente a informare la Protezione civile regionale della revoca.

2. Nel caso in cui il volontario consegua una nuova patente di guida civile, può conseguire un nuovo permesso temporaneo di guida con le modalità di cui all'art. 2.

3. La revoca della patente di guida civile può costituire giustificato motivo di rifiuto da parte del Sindaco ovvero del Presidente dell'associazione di volontariato all'inoltro della domanda di rilascio di un nuovo permesso provvisorio di guida. Il Direttore Centrale della Protezione civile può, in ogni caso, con proprio provvedimento motivato, ritenere che non sussistano i presupposti per il rilascio di un nuovo permesso provvisorio.

4. Nel caso in cui il volontario, titolare di permesso provvisorio, si ponga alla guida dei veicoli con targa di PC con patente civile revocata, soggiace alle sanzioni previste dal Codice della Strada. Detta condotta comporta la revoca tempestiva del permesso temporaneo di guida e può costituire giustificato motivo di mancato rilascio di un nuovo permesso temporaneo di guida da parte della Protezione civile regionale.

Art. 6
(Responsabilità del titolare di permesso temporaneo di guida)

1. Il conducente titolare di permesso temporaneo di guida dei veicoli con targa di PC è responsabile in via amministrativa, civile e penale di ogni sinistro o danno da lui causato a persone, animali o cose in conseguenza della guida di un mezzo della Protezione civile a lui in uso, nei limiti previsti dalle norme in vigore, fermo restando la tutela dovutagli, in materia di responsabilità civile, garantita dall'assicurazione obbligatoria dei veicoli.

2. Il ritiro del permesso temporaneo di guida, in via definitiva o temporanea, può essere disposto dal Direttore centrale della Protezione civile, anche su segnalazione del Sindaco del Comune sede del gruppo di appartenenza, quando il titolare stesso, nell'impiego dei veicoli con targa di PC, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli

Art. 7
(Infrazioni)

1. In conformità alle previsioni di cui agli art. 140 e 141 del Codice della Strada, i conducenti di veicoli con targa di PC devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. Le norme del Codice della Strada di cui al titolo V (norme di comportamento), per quanto di competenza, sono da intendersi integralmente richiamate.

3. Al titolare del permesso temporaneo, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dall'art. 177 Codice della Strada.

4. Il titolare di permesso temporaneo di guida risponde personalmente delle violazioni alle norme del Codice della Strada compiute mentre si trova alla guida di un veicolo con targa di PC.

5. In caso di violazioni delle norme del Codice della Strada commesse dal volontario, titolare di permesso temporaneo, mentre si trova alla guida di un veicolo con targa di PC, di proprietà della Protezione civile regionale, il relativo verbale di accertamento, viene trasmesso tempestivamente al Comune ovvero al Presidente dell'associazione di volontariato al quale è iscritto il volontario, ai fini della definizione della violazione medesima.

Art. 8

(Informazione alla pubblica autorità)

1. Ai fini della corretta informazione alla pubblica autorità e all'utenza, il modello di permesso temporaneo di guida destinato ai volontari di Protezione civile di cui al modello allegato, sarà a questi comunicato con nota del Direttore Centrale della Protezione civile regionale.

Modello "RICHIESTA DI RILASCIO PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA PER I VEICOLI CON TARGA DI PROTEZIONE CIVILE"

Spett.le
Protezione civile della Regione
Autonoma FVG
Via Natisone, 43
33057 Palmanova (Ud)

RICHIESTA DI RILASCIO PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA PER I VEICOLI CON TARGA DI PROTEZIONE CIVILE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ (_____) il ____/____/____ in qualità di:

- sindaco pro tempore del Comune di _____ (_____)
 presidente pro tempore dell'associazione di volontariato _____

DICHIARA

che il gruppo comunale / associazione di volontariato è iscritta nell'elenco di cui all'art. 30 L.R. 64/1986 ed è parte del sistema integrato di protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e a tal fine

RICHIEDE

- il rilascio del permesso provvisorio per il/la volontario/a sig./sig.ra:
- _____ nato/a a
_____ (_____) il ____/____/____

per l'abilitazione alla guida dei veicoli con targa di Protezione civile.

Si allega:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta da ciascun volontario
- Copia della patente di guida civile del volontario
- nr. 2 foto formato fototessera del volontario

Luogo e data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il ____/____/____ e residente a _____ (_____) in via/piazza _____ n. civico _____ C.F. _____, volontario presso il gruppo comunale di Protezione civile di _____ (_____) / associazione di volontariato _____ consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n° 445/2000

DICHIARA

- di essere titolare della patente di guida n. _____ di categoria _____ rilasciata da _____ con scadenza ____/____/____
- di impegnarsi a comunicare ai sensi della "Disciplina per il rilascio dei permessi temporanei che abilitano alla guida dei veicoli con targa di Protezione civile regionale ai volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato iscritti nell'elenco di cui all'art. 30 L.R. 64/1986 e facenti parte del sistema integrato di protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" ogni variazione riguardante la summenzionata patente civile;
- di impegnarsi, in caso di revoca o sospensione della patente civile, a consegnare il permesso temporaneo di guida al Sindaco del Comune sede del gruppo di appartenenza ovvero al Presidente dell'associazione di volontariato ai sensi degli artt. 4 e 5 della summenzionata Disciplina.

Si allega copia fronte/retro di documento d'identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

Modello "PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA PER I VEICOLI CON TARGA DI PROTEZIONE CIVILE

PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA PER I VEICOLI CON TARGA DI PROTEZIONE CIVILE

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Foto

1. _____
2. _____
3. _____
4a. _____ 4c. _____
4b. _____ 4d. _____
5a. _____ CR FVG 5b. _____
6. _____ 7. _____ 8. _____

Documento valido solo in abbinata alla patente civile (4d.)
Validità massima documento 5 anni o sino alla scadenza della patente (4b.)

REPUBLICA ITALIANA

	9.	10.	11.	12.
1. Cognome del titolare	AM			
2. Nome del titolare	A1			
3. Data e luogo di nascita	A2			
4a. Data di rilascio patente	A			
4b. Data di scadenza patente	B1			
4c. Stato rilascio patente	B			
4d. Motore della patente	C1			
5a. Numero del permesso temporaneo di guida	C			
5b. Data rilascio permesso temporaneo di guida	D1			
6. Fotografia	D			
7. Firma del titolare	BE			
8. Titolo e firma Direttore Centrale Protezione Civile	C			
9. Categoria patente	CF			
10. Validità del	D1			
11. Validità fino al	DE			
12. Costo	L			
	7			

REPUBLICA ITALIANA